

**CONVENZIONE
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
E L'ASL RIETI
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ INTEGRATA DI DIDATTICA,
RICERCA ED ASSISTENZA**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, in persona della Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 6 ottobre 1962, in prosieguo denominata "Sapienza" o "Università"

E

L'ASL Rieti, con sede legale in Rieti, Via Terminillo n. 42, in persona del Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959. di seguito denominata "Azienda"

PREMESSA

- *visti* il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; il D.Lgs. 502/92, art. 6 comma 2, il D.Lgs. n. 368/99 e s.m.i.; il Decreto M.I.U.R. n. 279 del 22.10.2014 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia degli atenei"; il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 (Determinazioni delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie), con cui il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha definito le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi del D.M. 270/2004; il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04.02.2015 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"; il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- *visto* il Protocollo d'Intesa tra la Sapienza e la Regione Lazio del 10.02.2016 pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 21.06.2016, che disciplina "le modalità di collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria." (art. 3. 1° co.);
- *visto* l'art. 2 del Protocollo (Aziende ospedaliero-universitarie) ed in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 2, ove si estendono le disposizioni del Protocollo anche ad altre Aziende presso le quali si svolge attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università e si prevede che per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 del d. lgs. 517/1999) è necessario il nulla osta della Regione e che la stipula di tali convenzioni dovrà essere autorizzata dalla Regione, previa visione della bozza di accordo;
- *visto* l'Accordo quadro tra Sapienza e Azienda del 05.08.2022 per l'ampliamento della rete formativa delle Scuole di Specializzazione afferenti alle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina e Psicologia presso le strutture aziendali; il funzionamento dei Corsi di Studio afferenti alle classi delle professioni sanitarie; l'attivazione di tirocini curriculari per gli studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master; l'istituzione di Unità Operative aziendali a direzione Universitaria, presso le quali si svolgono le attività integrate di didattica, ricerca e assistenza;

- visto, in particolare, l'art. 1 ultimo comma dell'Accordo quadro tra Sapienza e Azienda del 05.08.2022, che prevede che le collaborazioni di cui al punto precedente siano *“normate con apposite convenzioni attuative”* la cui stipula *“dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Protocollo di Intesa Regione Lazio/Sapienza”*;
- visto, in particolare, l'art. 5 dell'Accordo quadro, che prevede che *“le Unità Operative, previste dall'atto di Autonomia Aziendale dell'azienda (DCA 15/01/2019, n. U00004) le cui modifiche sono state approvate con Determinazione Regionale n. G04877 del 26 aprile 2022, oggetto del presente Accordo Quadro sono: UOC Teleradiodiagnostica incardinata nel Dipartimento Servizi Diagnostici e Farmaceutica; UOC Otorinolaringoiatria incardinata nel Dipartimento di Chirurgia”*, nonché che le Parti si rendono disponibili alla stipula di successivi *“Protocolli d'intesa”* finalizzati *“all'istituzione di rapporti convenzionali per la conduzione universitaria di ulteriori strutture aziendali, presso le quali svolgere attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università”*;
- visto l'Atto Aziendale della ASL di Rieti, le cui modifiche sono state approvate con Determinazione Regionale n. G04877 del 26.04.2022, pubblicata sul BURL n.37 del 03.05.2022 e successive modifiche e integrazioni del medesimo Atto Aziendale;
- vista la nota della ASL di Rieti del 09.04.2024 prot. az.26535 (acquisita al protocollo Sapienza n. 60022) con la quale l'Azienda ha indicato le ulteriori UU.OO.CC. da clinicizzare;
- considerato che l'Azienda ASL Rieti è sede del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Sapienza;
- viste le Delibere della Giunta delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 24.04.2024, della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 23.04.2024 e della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 24.04.2024 con le quali è stata approvata la presente Convenzione;
- considerato che ricorrono le condizioni previste dalla citata Intesa Università-Regione e che in particolare nel reciproco interesse si ritiene opportuno stipulare una Convenzione inerente le UU.OO.CC. indicate nell'allegato A, trasformate o da trasformare a direzione universitaria;
- vista la necessità di dare attuazione all'Accordo quadro del 05.08.2022, nelle more del rinnovo del Protocollo d'Intesa tra la Sapienza e la Regione Lazio del 10.02.2016 e/o della stipula di uno specifico *Addendum* a tale Protocollo tra la Sapienza e la Regione Lazio;
- visto il nulla osta rilasciato dalla Regione Lazio che, dopo aver preso visione della bozza della presente Convenzione, ne ha autorizzato la stipula, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Protocollo di Intesa, con nota prot. 0733085 del 05/06/2024.

Tutto ciò premesso, nel reciproco interesse, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'ASL Rieti e l'Università degli Studi La Sapienza per lo svolgimento dell'attività integrata di didattica, ricerca ed assistenza ed ha lo scopo di avviare il percorso di clinicizzazione delle UU.OO.CC. della ASL di Rieti, da trasformare a direzione universitaria. A tal fine l'Azienda si impegna a provvedere in tal senso e ad aggiornare l'Atto Aziendale, come autorizzato dalla Regione Lazio.

Le parti convengono che, previa autorizzazione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Protocollo di Intesa, sono o saranno trasformate a direzione universitaria le UU.OO.CC. indicate nell'allegato A alla presente convenzione.

Il personale universitario docente, che concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, cui verrà assegnata la direzione delle UU.OO.CC. a direzione universitaria elencate nell'allegato A, sarà successivamente individuato come previsto dall'art. 4 della presente Convenzione, con le modalità di cui all'art. 24 del Protocollo di Intesa tra la Sapienza Università di Roma e la Regione Lazio del 10 febbraio 2016 e inserito in apposito Allegato B. Eventuali variazioni del personale universitario, sempre nell'ambito del numero complessivo delle unità previste dal presente atto e dalle specifiche mansioni, saranno tempestivamente segnalate dalla Sapienza alla Direzione dell'Azienda.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SOCIOSANITARIO

Il personale della Sapienza del Comparto in servizio presso le UU.OO.CC. a direzione universitaria, nonché il personale che l'Azienda mette a disposizione per le esigenze assistenziali e di ricerca nelle strutture proprie delle Facoltà di Medicina, sarà successivamente individuato.

La corrispondenza del personale universitario al personale delle Aziende è stabilita in conformità a quanto previsto nell'allegato D del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982 ed eventuali ulteriori disposizioni normative, in quanto applicabili.

La gestione organizzativa dell'eventuale personale assegnato funzionalmente all'Azienda è di competenza dell'Azienda medesima. I costi per il trattamento fondamentale sono a carico dell'Università.

ART. 3 – PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Per quanto attiene alle norme in materia di personale docente si fa riferimento a quanto previsto del Protocollo d'intesa tra la Sapienza Università di Roma e la Regione Lazio del 10.02.2016 per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (Art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 517/99).

Ai sensi dell'art. 24 di tale Protocollo, i professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate di cui all'art. 16 della L. 19.11.1990 n. 341 che svolgono attività assistenziale presso le Aziende, sono individuati dal Direttore Generale dell'Azienda di riferimento, d'intesa con il Rettore, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, 5° co. e con il medesimo provvedimento è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti integrati, assicurando coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del Dipartimento (1° e 2° co.).

“L'orario minimo di lavoro dei professori e ricercatori universitari è pari a quello complessivo del personale dirigente del SSN, 38h/settimana, di cui almeno 28 ore, comprensive dell'aggiornamento, dedicate alle attività assistenziali, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro. La rilevazione e il computo delle 28 ore di cui sopra, e comunque, per i dirigenti di struttura complessa, della presenza correlata al raggiungimento degli obiettivi, avviene con le stesse modalità previste per il personale dirigenziale del SSN. Nella determinazione della dotazione organica si tiene

conto del suddetto impegno orario al fine di garantire turni di servizio e di guardia. L'attività libero professionale intramoenia non concorre al computo dell'impegno orario complessivo" (6° co.).

ART. 4 – DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al pari di quanto previsto per il personale dirigenziale dipendente della Asl di Rieti, il personale universitario che sarà individuato quale responsabile delle UU.OO.CC. potrà essere delegato, mediante sottoscrizione di apposito atto, delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. in relazione all'esercizio di fatto dei poteri direttivi derivante da tale incarico.

ART. 5 – LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE

L'Azienda mette a disposizione delle UU.OO.CC. a direzione universitaria indicate nell'Allegato A, ai fini assistenziali, di ricerca e di didattica, i locali di cui all'allegato C.

ART. 6 – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

L'Azienda metterà a disposizione le strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramurale ai dirigenti sanitari universitari che hanno optato per l'esclusività di rapporto, in modo analogo a quello previsto per i dirigenti sanitari dell'Azienda Ospedaliera. Per l'esercizio di detta attività libero-professionale l'Azienda si impegna ad applicare ai dirigenti sanitari universitari la stessa regolamentazione prevista per i dirigenti sanitari del ruolo regionale.

ART. 7 – MATERIALI E ATTREZZATURE

L'Azienda mette a disposizione per fini assistenziali il materiale di consumo ed eventuali attrezzature acquistate su fondi aziendali, nell'ambito della compatibilità economica derivante dall'assegnazione della Regione Lazio.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Per il trattamento economico del personale Universitario si rinvia agli articoli 24 e 25 del Protocollo d'Intesa.

“Il trattamento aggiuntivo e le indennità comunque denominate di spettanza del personale di cui al presente Protocollo d'Intesa sono a carico delle Aziende di rispettivo riferimento, ivi comprese quelle convenzionale di cui all'articolo 2” (art. 24, 8° co.).

Per il personale docente, al comma 1 dell'art. 25 richiamato, l'Università ha competenza riguardo al pagamento di:

- retribuzione lorda (tabellare);
- indennità Integrativa Speciale;
- classi e scatti;
- assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto).

All'Azienda compete:

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dall'Azienda secondo i criteri stabiliti dal CCNL, per il personale della dirigenza del S.S.N., nei limiti delle disponibilità del fondo di riferimento, formato da:
 - o retribuzione di posizione minima unificata;
 - o retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensivo della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di Direttore di dipartimento);
- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
- i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.);
- indennità di struttura complessa, ove prevista;
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per l'attività intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria.

Resta inteso che i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale dovranno essere liquidati direttamente dall'Azienda.

Per il personale del comparto impegnato nel supporto alle attività assistenziali, il trattamento economico aggiuntivo fa riferimento ai ruoli corrispondenti nel SSN.

L'Azienda si fa carico della attività di sorveglianza sanitaria sul personale universitario convenzionato.

ART. 9 – EMOLUMENTI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

All'Azienda compete il riconoscimento di tutti gli emolumenti comunque connessi all'attività assistenziale svolta dal personale universitario. Pertanto, l'Azienda provvederà direttamente alla corresponsione delle relative somme agli aventi diritto.

Con cadenza annuale l'Azienda si impegna a comunicare all'Università gli importi erogati e le ritenute versate agli Istituti di previdenza e al Fisco, ai fini dell'emissione del CUD e degli altri adempimenti di competenza.

ART. 10 – CRITERI DI VERIFICA

Tutte le unità operative dell'Azienda, comprese quelle a Direzione Universitaria, sono sottoposte ai medesimi criteri di verifica sotto il profilo gestionale ed economico, per ciò che attiene alle attività assistenziali. I relativi responsabili rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali programmati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 165/2001. Ogni incarico di direzione è soggetto alla verifica periodica delle capacità organizzative e dei risultati di gestione di cui all'art.15 del D. Lgs n. 502/1992.

ART. 11 – DIREZIONE SANITARIA

La Direzione Sanitaria delle strutture previste nella presente Convenzione compete al Direttore Sanitario dell'Azienda. La gestione dell'attività assistenziale svolta nella stessa struttura è di competenza dell'Azienda, che si assume in proprio tutti gli oneri assistenziali,

comprese le spese di funzionamento e di manutenzione ed assicurative relative alle strutture medesime in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e la Sapienza Università di Roma. L'Azienda, in regime di autoassicurazione, dichiara di provvedere con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi del personale universitario.

ART. 12 – MANUTENZIONE DEI LOCALI

L'Azienda si impegna ad assumere le spese per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, i lavori di media e grande edilizia, i lavori di piccola edilizia in modo da assicurare uno standard qualitativo accettabile e l'adeguamento alle normative vigenti.

ART. 13 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Presso l'Azienda, per l'attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università, si darà luogo, analogamente a quanto previsto per la ASL di Latina dall'art. 2 comma 2 bis del Protocollo di Intesa, ad uno specifico Comitato di coordinamento composto da 4 membri più 4 supplenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e, in particolare, composto da 2 membri dell'Università, da 1 membro dalla Regione e da 1 membro dell'Azienda.

L'Università e l'Azienda costituiscono una Commissione tecnica composta da tre componenti designati dall'Università e da tre componenti designati dall'Azienda. Le funzioni di segretario sono svolte da un Dirigente dell'Azienda componente la stessa Commissione tecnica oppure esterno a detta commissione, in quest'ultimo caso senza diritto di voto. Tale commissione in relazione agli argomenti da trattare può essere integrata da esperti qualificati senza diritti di voto.

ART. 14 – DURATA

La presente Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previo accordo espresso delle parti. È escluso il tacito rinnovo.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma _____

Il Commissario Straordinario
dell'ASL Rieti
Dott. Mauro Maccari

La Rettrice
della Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Antonella Polimeni

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente quanto previsto dall'art. 15 della presente Convenzione.

Il Commissario Straordinario
dell'ASL Rieti
Dott. Mauro Maccari

La Rettrice
della Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Antonella Polimeni

ALLEGATO A:

UU.OO.CC. A DIREZIONE UNIVERSITARIA

- UOC DI TELERADIODIAGNOSTICA ¹
- UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA ²
- UOC DI MEDICINA INTERNA (*)
- UOC DI CHIRURGIA GENERALE (*)
- UOC DI NEONATOLOGIA E PEDIATRIA (*)
- UOC DI NEUROLOGIA (*)
- UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*)
- UOC DI RADIOTERAPIA (*)
- UOC DI GERIATRIA (*)
- UOSD EMOTRASFUSIONALE (*)

1 e 2: già inserite nell' l'Atto Aziendale della ASL di Rieti, modificato e integrato come da Determinazione Regionale n. G04877 del 26.04.2022.

(*) inserite nella nota della ASL di Rieti del 09.04.2024 prot. az.26535 (acquisita al protocollo Sapienza n. 60022).

ALLEGATO B (da compilare a seguito delle procedure di individuazione dei dirigenti delle Strutture clinicizzate):

PERSONALE UNIVERSITARIO DOCENTE

-.....

-.....

Alla sostituzione o alla integrazione del personale universitario della Dirigenza Sanitaria si provvederà con altro personale universitario designato dai competenti organi universitari, previo nulla osta dell'Azienda Ospedaliera.

ALLEGATO C:

**LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA ASL RIETI PER LA ATTIVITA' DIDATTICA,
ASSISTENZIALE E DI RICERCA DELLA U.O.C.
A DIREZIONE UNIVERSITARIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA".**

Sono messi a disposizione della U.O.C. _____ i locali assegnati
con nota n. della Direzione Sanitaria, siti presso _____.

E' altresì previsto per l'attività didattica, previa intesa con l'Azienda, l'uso delle aule
disponibili presso _____.